Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 11 settembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 900 Trimestrale L 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 77.

Agevolazioni fiscali a favore dell'industria delle costruzioni navali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento;

Visto il regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, col quale si approva il regolamento per l'applicazione del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 12, 1° comma, del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, è modificato come segue:
« I contratti sia scritti che verbali per costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni navali, sono soggetti a registrazione col pagamento della imposta fissa di registro. Le relative forniture saranno esenti dal pagamento dei diritti di licenza ».

Art. 2.

Per ottenere la registrazione ad imposta fissa gli interessati debbono presentare all'Ufficio del registro una dichiarazione del competente Ufficio di porto attestante che il contratto attua gli scopi previsti dal presente decreto. Tale dichiarazione deve essere presentata, sotto pena di decadenza dal beneficio, al momento in cui si richiede la formalità della registrazione dell'atto e della denunzia od altro documento comprovante l'accordo contrattuale.

E' da ritenersi compreso nella imposta fissa di registro:

a) nel caso di costruzione, tutto quanto occorre ed è destinato per mettere la nave in condizioni di adempiere al suo speciale impiego, compresi gli oggetti di arredamento;

b) nel caso di modificazione, trasformazione, riparazione, tutto quanto occorre per le relative opere inerenti allo scafo, all'apparato motore, agli apparecchi ausiliari di bordo ed all'attrezzatura marinaresca.

Art. 3.

L'art. 14, 1° comma, del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, è modificato come segue:
« L'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto è fatta ad insindacabile giudizio del Ministro per la marina, il quale, salvo quanto attiene all'agevolazione tributaria relativa alla imposta di registro di cui al primo comma dell'art. 12 che rientra nella diretta ed esclusiva competenza dell'Amministrazione finanziaria, agirà di concerto con quello per le finanze per quanto concerne le esenzioni fiscali ».

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche ai contratti convenuti prima dell'entrata in vigore del presente decreto e non ancora registrati sempre che vengano regolarizzati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

I contratti già annotati presso gli Uffici di porto e provvisoriamente registrati ai termini degli articoli 124, 125, 126, 127 e 128 del regolamento approvato col regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, sono ammessi al definitivo esonero dall'imposta di registro indipendentemente da qualsiasi altra formalità. Non sono, tuttavia, rimborsabili le imposte di registro eventualmente già pagate in misura normale.

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano anche ai contratti per il recupero di navi affondate o comunque danneggiate.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni di cui alla parte VII, capo I, del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, ed ogni altra disposizione incompatibile col presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Esso avrà effetto dal giorno predetto nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana e nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

DE COURTEN — SCOCCIMARRO — CORBINO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 81. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 78.

Modificazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di pubblici esercizi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Non sono compresi nel rapporto limite, previsto dall'art. 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,

n. 773, gli spacci annessi ai circoli degli enti di diritto pubblico che si propongano l'assistenza.

Negli spacci predetti è però vietata la vendita delle sostanze contenenti più del 21 per cento del volume di alcool.

Art. 2.

Alle cooperative di consumo, aventi non meno di cento soci e regolarmente costituite e funzionanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, può essere, nel termine di mesi sei dalla data stessa, concessa licenza per la vendita al minuto di vino sul posto, limitatamente ai soci, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 3.

Ancorchè risulti raggiunto o superato il rapporto limite previsto dall'art. 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, possono essere reintegrati nell'autorizzazione di polizia per l'esercizio di vendita e di consumo di bevande alcooliche coloro che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ne facciano richiesta, dando dimostrazione di esserne stati privati, dopo il 28 ottobre 1922, esclusivamente per motivi di carattere politico o razziale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1946

DE GASPERI

ROMITA — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 76. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 luglio 1946, n. 79.

Anticipazione di quindici miliardi di lire a favore delle aziende di credito finanziatrici degli ammassi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Viste le leggi 21 ottobre 1940, n. 1568, 24 agosto 1941, n. 991, 24 luglio 1942, n. 978, 9 ottobre 1942, n. 1289 e 29 marzo 1943, n. 284, concernenti l'assunzione a carico dello Stato dell'onere delle quote integrative di prezzo e dei premi da corrispondere ai conferenti, in aggiunta ai prezzi base per i cereali e le fave conferiti agli ammassi e destinati al consumo interno;

Vista la legge 29 maggio 1941, n. 616 ed i Regi decreti-legge 21 ottobre 1941, n. 1258 e 24 dicembre 1942, n. 1764, concernenti l'assunzione a carico dello Stato dell'onere della quota integrativa di prezzo da corrispondere ai conferenti in aggiunta al prezzo base, per olio di produzione nazionale, conferito all'ammasso e destinato al consumo interno;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 167, concernente l'assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dalla gestione dei granai del popolo e dall'applicazione del prezzo del pane e della pasta fissato con il decreto legislativo luogotenenziale medesimo;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, concernente l'assunzione a carico del bilancio dello Stato dell'onere risultante dalle gestioni: « quota spese di trasporti cereali, farine e paste », « quota spese di gestione ammassi » e « quota spese per variazioni di prezzo derivante dalle effettive caratteristiche dei prodotti » di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale medesimo, relativo alla determinazione dei prezzi base di cessione dei cereali da panificazione e da pastificazione per l'Italia centro-meridionale ed insulare;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 805, concernente l'assunzione a carico del bilancio dello Stato dell'onere derivante dalle gestioni innanzi specificate, previste dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale medesimo, relativo alla determinazione dei prezzi base di cessione ai molini dei cereali da panificazione e da pastificazione per l'Italia settentrionale;

Considerato che allo scopo di ridurre l'onere del bilancio dello Stato derivante dagli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dagli Istituti di credito per il servizio dei pagamenti di cui trattasi, si rende indispensabile corrispondere adeguati acconti senza attendere la compilazione, la revisione e l'approvazione dei rendiconti previsti dalle disposizioni vigenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di quindici miliardi di lire, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, categoria movimento di capitali, per l'esercizio 1946-1947, al fine della corresponsione ai Consorzi agrari provinciali, alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed all'Ente Nazionale Risi, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dagli Istituti finanziatori in dipendenza:

a) delle anticipazioni effettuate per il pagamento di quote integrative di prezzo e di premi a termine delle leggi 21 ottobre 1940, n. 1568, 24 agosto 1941, n. 991, 24 luglio 1942, n. 978, 9 ottobre 1942, n. 1289, 29 marzo 1943, n. 284, 29 maggio 1941, n. 616 e dei regi decreti-legge 21 ottobre 1941, n. 1258 e 24 dicembre 1942, numero 1764;

b) delle anticipazioni effettuate durante il periodo di validità del prezzo del pane e della pasta fissato con il decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 167;

c) delle anticipazioni effettuate per le gestioni speciali tenute dalla Federazione italiana dei consorzi agrari a termine dei decreti legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38 e 16 novembre 1945, n. 805,

Art. 2.

Gli acconti di cui all'articolo precedente saranno corrisposti, entro i limiti della somma complessiva di quindici miliardi di lire, nella misura massima dell'80 % dello scoperto bancario risultante dalle dichiarazioni di credito che le aziende bancarie finanziatrici trasmetteranno distintamente, per campagna, gestione e prodotto, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite l'Ente Nazionale Risi per quanto si riferisce al credito vantato a termini dalla lettera *a*), tramite i Consorzi agrari provinciali per quanto si riferisce al credito vantato a termini delle lettere *a*) e *b*) e tramite la Federazione italiana dei consorzi agrari per quanto si riferisce al credito vantato ai sensi della lettera *c*) del precedente art. 1.

Con le dichiarazioni predette gli Istituti di credito dovranno impegnarsi a restituire agli Enti ammassatori o alla Federazione italiana dei consorzi agrari le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito.

Art. 3.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione del presente decreto, saranno pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore dei Consorzi agrari provinciali o della Federazione italiana dei consorzi agrari o dell'Ente Nazionale Risi i quali, riscossa la somma, provvederanno immediatamente a ripartirla tra gli Istituti di credito interessati, in conformità delle disposizioni che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Gli acconti di cui al presente decreto saranno recuperati a favore dell'Erario in sede di liquidazione — in base alle disposizioni vigenti all'atto della liquidazione stessa — dell'onere a carico dello Stato, quale risulterà dai rendiconti che, distintamente per campagna, gestione e prodotto, saranno presentati a norma delle disposizioni vigenti e con le modalità in essa previste.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBINO — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 80. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 agosto 1946, n. 80.

Autorizzazione della spesa di lire quindici miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire quindici miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.

Art. 2.

A carico della somma autorizzata in base al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici potrà assumere impegni per le seguenti categorie di opere:

a) per la riparazione di danni di guerra a norma delle disposizioni vigenti;

b) per la costruzione di alloggi per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in seguito agli eventi bellici, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

c) per l'esecuzione di opere pubbliche varie di carattere straordinario;

d) per i lavori di completamento e di nuova costruzione di fabbricati di proprietà dell'I.N.C.I.S., degli Istituti autonomi per le case popolari e dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.

Art. 3.

Con i fondi autorizzati col precedente art. 1 si potrà provvedere a cura del Ministero dei lavori pubblici alla costruzione di case anche in Comuni nei quali si è verificato per effetto di contingenze di guerra, un eccezionale aumento di popolazione stabile.

Art. 4.

I fondi assegnati in base all'art. 1, lettera *b*), del decreto legislativo Presidenziale 2 agosto 1946, n. 53, possono essere utilizzati anche per il completamento di fabbricati di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.

Art. 5.

Per l'esecuzione dei lavori di competenza degli Enti di cui all'art. 1 del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690.

Per i lavori di completamento e di nuova costruzione di fabbricati di proprietà degli Enti di cui all'art. 2, lettera *d*) del presente decreto, si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637.

Art. 6.

I lavori di cui ai precedenti articoli sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 7.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Con gli stessi decreti sarà stabilita la somma da destinarsi agli oneri di carattere generale dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — ROMITA — CORBINO — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 83. — FRASCA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione di Como dell'Ente nazionale protezione animali ad accettare una donazione.

Con decreto Ministeriale 31 agosto 1946, n. 10.14768/10089.G. la sezione di Como dell'Ente nazionale protezione animali, è autorizzata ad accettare la donazione del certificato di rendita 5 % del valore nominale di L. 100.000 nonchè di lire 1500 in contanti, disposto a suo favore dalla signora Candida Martucci Garrè con atto 11 febbraio 1946, n. rep. 394, per notar Giuriani di Como.

(2689)

Autorizzazione al comune di Ospedaletti a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 4 giugno 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Ospedaletti (provincia di Imperia), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 800.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1946.

(2679)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta del Prestito redimibile 3,50 per cento (1934)

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 12.

E' stato denunciato lo smarrimento di tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1944 del certificato nominativo del Prestito redimibile 3,50% (1934) n. 508232, del capitale nominale di L. 81.000 e della rendita annua di L. 2835, intestato a Perondi Livia di Attilio, moglie di Melani Otello, vincolato d'usufrutto a favore di Frateschi Pietro fu Luigi e Cicchi Amelia fu Giuseppe

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 29 agosto 1946

p. *Il direttore generale*: CRESTINI

(2660)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castelmassa (Rovigo) in liquidazione coatta.

Nella riunione tenutasi il 20 marzo 1946 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castelmassa (Rovigo), il sig. Munari Vittorio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(2656)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 6 settembre 1946 - N. 187

Argentina	25 —	Norvegia	20, 1625
Australia	322, 60	Nuova Zelanda	322, 60
Belgio	2, 2817	Olanda	37, 6485
Brasile	5, 15	Portogallo	4, 057
Canadà	100 —	Spagna	9, 13
Danimarca	20, 8505	S. U. America	100 —
Egitto	413, 50	Svezia	27, 78
Francia	0, 8396	Svizzera	23, 31
Gran Bretagna	403, 25	Turchia	77, 52
India (Bombay)	30, 20	Unione Sud Afr.	400 —

Rendita 3,50 % 1906	90, 55
Id. 3,50 % 1902	83, 95
Id. 3 % lordo	71, 70
Id. 5 % 1935	96, 05
Redimibile 3,50 % 1934	79, 375
Id. 5 % 1936	95, 50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97, 45
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97, 15
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96, 30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96, 20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96, 20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96, 20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91, 55
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	96, 375
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	96, 45
Id. 5 % convertiti 1951	96, 325

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 26 posti di vice segretario (gruppo A) nell'Amministrazione dei monopoli di Stato, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi, sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministero del tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale n. 05.10280 del 14 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese ed anno, registro n. 2, foglio n. 292, col quale fu indetto un concorso per esami a 15 posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di 1ª categoria gruppo *A* dei Monopoli di Stato (prove scritte effettuate nei giorni 23, 24 e 25 marzo 1942 e prove orali dall'11 settembre 1942 a tutto il 18 stesso mese ed anno);

Visto il decreto Ministeriale n. 05.11036 del 22 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 31 stesso mese ed anno, registro n. 2, foglio n. 300, col quale fu indetto un concorso per esami a 13 posti di vice segretario nel ruolo amministrativo di 1ª categoria gruppo *A* dei Monopoli di Stato (prove scritte effettuate nei giorni 27, 28 e 29 maggio 1942 e quelle orali dal 18 agosto 1942 a tutto il 21 stesso mese ed anno);

Considerato che con detti decreti Ministeriali furono accantonati rispettivamente altrettanti posti a favore dei richiamati alle armi per i concorsi nello stesso grado da indire dopo il loro congedamento;

Ritenuto che successivamente sono venuti a risultare nel suddetto ruolo disponibili altri 45 posti di cui la metà da riservarsi oltrechè a favore delle persone indicate negli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, anche alle altre indicate all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141; ch di tutti i citati posti, la metà, in numero di 26, può essere subito messa a concorso, lasciando l'altra metà (posti 25) accantonata per un successivo concorso a favore delle stesse persone da indire dopo il ritorno in Patria di tutti i reduci dalla prigionia o dalla deportazione;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 72625/12106.2.7.4/1.3.1 in data 1° luglio 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 26 posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di 1ª categoria gruppo *A* dei Monopoli di Stato, riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; ai mutilati e agli invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione; nonchè a coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare ai concorsi originari indetti con i decreti Ministeriali in premessa citati o raggiungere la sede di esami.

Coloro i quali, per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per partecipare ai citati concorsi originari tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario nel ruolo amministrativo di 1ª categoria gruppo *A* dei Monopoli di Stato senza conseguirvi l'idoneità.

Al concorso non possono partecipare le donne, nè coloro i quali abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ai concorsi originari.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in giurisprudenza od in scienze economiche e commerciali, oppure la laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara o la laurea in scienze politiche ed amministrative, conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole e facoltà analogamente ordinate in altre Università ed Istituti superiori, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma od agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Manifatture tabacchi, Saline, Uffici compartimentali d'ispezione, Depositi generi di monopolio) non oltre il termine perentorio di giorni 60 da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli Uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato per via gerarchica.

Gli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande loro presentate insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno alla Direzione generale dei monopoli man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni: per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, e per i decorati di medaglia al valore militare e croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 40 anni per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze Armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno

partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) del paragrafo 2 cumula con quello di cui alla lettera b) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza della presentazione delle domande;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi d'istituto.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi della guerra 1940-1943 dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'articolo 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto;

h) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2 o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzato;

i) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

l) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali aspirano alla esenzione del limite massimo di età;

m) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

n) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere g), h), i), m), di cui all'art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto disposto circa l'età dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate agli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato su competente carta da bollo rilasciato dalla Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità ai sensi del primo capoverso del precedente art. 5.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabilite.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 5° (che la presiede) e di tre funzionari di grado non inferiore al 6° in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.
La Commissione ha facoltà di aggregarsi professori di lingue estere per le eventuali relative prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 10.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per ciascuna prova facoltativa di lingua estera.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.
La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.
Alla suddetta prova orale potranno anche essere ammessi, su domanda, coloro che nei concorsi di cui alle premesse del presente decreto ottennero l'ammissione alla prova orale e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile, di non averla potuta sostenere perchè sotto le armi o perchè non poterono raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra; ove superino detta prova, essi saranno inclusi nella graduatoria del presente concorso. A tal fine la votazione complessiva è stabilita tenendo conto della media dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte nel precedente concorso e del punto ottenuto nella prova orale del concorso presente.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva ed approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.
A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.
Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.
Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui al secondo comma del presente articolo.
I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.
Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia ritenuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.
La nomina di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.
Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.
Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Art. 13.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice segretario competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.
Qualora siano stati destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.
Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima

1. — Diritto civile e nozioni di procedura civile.
2. — Diritto commerciale.

Parte seconda

1. — Diritto amministrativo e costituzionale.
2. — Nozioni di diritto penale.

Parte terza

1. — Economia politica - Scienza delle finanze - Sistema tributario dello Stato.
2. — Nozioni di statistica - Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
3. — Legge organica sul Monopolio dei tabacchi e dei sali (17 luglio 1942, n. 907).

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.
La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo), che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1946
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 265. — EMANUELE

(2736)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.